



# Trade & Customs Italian Update

Edizione straordinaria

Global Indirect Tax Services



## Uffici

### Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124  
T: +39 02 676441

### Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131  
T: +39 071 2916378

### Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131  
T: +39 051 4392711

### Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125  
T: +39 055 261961

### Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121  
T: +39 010 5702225

### Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122  
T: +39 081 662617

### Padova

Piazza Salvemini 2, 35131  
T: +39 049 8239611

### Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124  
T: +39 075 5734518

### Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121  
T: +39 085 4210479

### Roma

Via Curtatone 3, 00185  
T: +39 06 809631

### Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123  
T: +39 011 883166

### Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138  
T: +39 045 8114111

## Russia: aggiornamento della situazione sanzionatoria unionale

Di seguito un breve riepilogo dell'evoluzione della situazione sanzionatoria unionale nei confronti della Russia alla luce del recente riconoscimento dell'indipendenza delle regioni separatiste dell'Ucraina.

### 1. La situazione a seguito della condanna dell'UE per violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina di marzo 2014

A seguito di condanna dell'UE per violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina da parte della Russia, a Marzo 2014 è stata emessa la **Decisione 201/145 PESC** con relative misure di restrizioni di viaggio e di congelamento di beni.

La successiva **Decisione 2014/512 PESC** colpisce con pesanti restrizioni il **settore finanziario e degli investimenti, il settore della difesa** (armamenti e prodotti duali per usi militari), nonché certi prodotti destinati a prospezioni e produzione petrolifera in acque profonde, nell'Artico o a progetti inerenti l'olio di scisto. In particolare **sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti di prodotti e tecnologie a duplice uso a qualsiasi persona, entità o organismo in Russia elencati all'Allegato IV della decisione**. I divieti posti dal Reg. 2014/512/PESC sono stati rinnovati fino al prossimo 31 luglio 2022.

Il **Regolamento UE 2014/833 - Allegato II** individua i **beni dual use adatti a progetti di prospezione e produzione petrolifere e (servizi connessi) che richiedono l'autorizzazione del MAECI** nel caso di esportazione verso la Russia.

**L'esportazione di questi beni è vietata in caso di utilizzo in progetti relativi propulsione e produzione di petrolio in acque profonde, nell'Artico, relativi allo scisto bituminoso in Russia.**

Secondo l'art. 3-bis del Regolamento n. 833/14 è vietato fornire, direttamente o indirettamente, servizi associati necessari per categorie di prospezione e produzione petrolifere in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.

Secondo l'art. 4 del Regolamento n. 833/14 è **vietato fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi connessi, assistenza finanziaria e finanziamenti in relazione ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione Europea.**

È posto il divieto di esportazione e trasferimento di beni, servizi e assistenza tecnica soggetta a restrizione quando sono coinvolti **persone fisiche o giuridiche, entità di cui agli Allegati III, IV, V e VI del Regolamento n. 833/14.**

La **Decisione 2014/119 PESC** del Consiglio prevede il congelamento dei fondi e il recupero dei beni delle persone responsabili dell'appropriazione indebita dei fondi statali ucraini e della violazione dei diritti umani.

I **Regolamenti UE 2014/208 e 2014/269** prevedono misure restrittive dovute ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina diretta al congelamento di fondi di soggetti e entità russe. Il divieto di operare con persone fisiche, giuridiche ed entità russe di cui ai Regolamenti UE 2014/269 e 2014/208 è assoluto. A questi soggetti non può essere trasferita alcuna risorsa economica, nemmeno i beni non soggetti a restrizioni a norma del Regolamento UE 2014/833.

## **2. La situazione a partire dal riconoscimento russo dell'indipendenza delle regioni separatiste dell'Ucraina del 23 febbraio 2022**

Il riconoscimento russo dell'indipendenza delle regioni separatiste dell'Ucraina e la sua successiva invasione ha portato l'Unione Europea ad aggiornare le sanzioni nei confronti della Russia che in data 23 febbraio 2022 ha intrapreso i seguenti provvedimenti.

Il **Regolamento UE 2022/260** amplia il novero dei soggetti e delle entità destinatari delle relative sanzioni, rispetto all'elenco riportato nell'Allegato I del Regolamento UE n. 2014/269 prevedendo un elenco di 21 persone e 4 entità a cui si applicheranno le relative sanzioni.

Il **Regolamento UE 2022/261** amplia il novero dei soggetti e delle entità destinatari delle relative sanzioni, rispetto all'elenco riportato nell'Allegato I del Regolamento UE n. 2014/269 prevedendo un elenco di 336 persone a cui si applicheranno le relative sanzioni.

Il **Regolamento UE 2022/262** prevede delle modifiche al Regolamento UE 2014/833 ponendo il divieto di acquistare, vendere, prestare, direttamente o indirettamente servizi di investimento o assistenza nel settore emissione o altrimenti trattare valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 9 marzo 2022 dalla Russia e il suo governo; dalla Banca centrale di Russia; o una persona giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca Centrale Russa.

È inoltre vietato fare direttamente o indirettamente o far parte di qualsiasi accordo per fare nuovi prestiti o crediti a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo listato dopo il 23 febbraio 2022.

**Il divieto non si applica ai prestiti o ai crediti che hanno un obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per importazioni o esportazioni non vietate di beni e servizi non finanziari tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi di un altro Stato terzo necessarie per l'esecuzione dei contratti di esportazione o contratti di esportazione o importazione.**

Il divieto non si applica ai prelievi o ai versamenti effettuati nell'ambito di un contratto concluso prima del 23 febbraio 2022, purché siano soddisfatte determinate condizioni.

**È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere posti dal regolamento.**

**Il Regolamento UE 2022/263 pone il divieto all'importazione nell'Unione europea di merci originarie dei territori specificati e di fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria nonché assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione delle merci listati.**

I divieti non si applicano all'esecuzione fino al 24 maggio 2022 di contratti commerciali conclusi prima del 23 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, a condizione che la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che intende eseguire il contratto abbia notificato, con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo, l'attività o la transazione all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti. Il divieto non si applica nemmeno alle merci originarie dei territori specificati che sono state messe a disposizione delle autorità ucraine per le quali sia stata verificata la conformità alle condizioni che danno diritto all'origine preferenziale e per le quali è stato rilasciato un certificato di origine conformemente all'accordo di associazione UE-Ucraina.

È inoltre vietato acquisire qualsiasi nuova partecipazione o estendere qualsiasi partecipazione esistente nella proprietà di beni immobili situati nei territori specificati o nel controllo di entità nei territori specificati, compresa l'acquisizione integrale di tali entità o l'acquisizione di azioni e altri titoli di natura partecipativa di tali entità partecipazione di tale entità.

**È proibito concedere o far parte di qualsiasi accordo per concedere prestiti o crediti o fornire altrimenti finanziamenti, a un'entità nei territori specificati.**

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare beni e tecnologie elencati nell'Allegato II: a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo nei territori specificati, o per l'uso nei territori specificati.

L'allegato II comprende alcuni beni e tecnologie adatti all'uso nei seguenti **settori chiave dei trasporti; delle telecomunicazioni; dell'energia e della prospezione, esplorazione e produzione di petrolio, gas e risorse minerali.**

È vietato fornire, direttamente o indirettamente, **assistenza tecnica o servizi di intermediazione relativi ai beni e alle tecnologie elencati nell'Allegato II, o relativi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali articoli a qualsiasi persona fisica o giuridica entità o organismo nei territori specificati o per un uso nei territori specificati.**

È vietato fornire, direttamente o indirettamente, **finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'Allegato II a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo nei territori specificati o per un uso nei territori specificati.**

È vietato fornire **assistenza tecnica o servizi di intermediazione, costruzione o ingegneria direttamente relativi alle infrastrutture nei territori specificati nei settori di cui all'art. 4, paragrafo 1, definiti in base all'allegato II, indipendentemente dall'origine dei beni e della tecnologia.**

Non potranno essere richiesti reclami, rimborsi o indennizzi per i danni derivanti dalle restrizioni oggetto del presente regolamento, tranne che nei limiti ed alle condizioni indicate.

Gli Stati membri stabiliranno le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

La **Decisione 2022/264 PESC**, che modifica la Decisione 2014/512 PESC, stabilisce che sono vietati l'acquisto o la vendita dirette o indirette, la prestazione diretta o indiretta di servizi di investimento, o l'assistenza all'emissione, ovvero qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 9 marzo 2022 dalla Russia e dal suo governo dalla Banca centrale russa; da una persona giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto, o sotto la direzione, dell'entità specificatamente indicate.

È inoltre fatto divieto a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo specificatamente indicati nella decisione di concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi accordo per l'erogazione di nuovi prestiti o crediti. Tale divieto non si applica ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo.

La **Decisione 2022/265 PESC**, che modifica la Decisione 2014/145 PESC, prevede la possibilità per le autorità competenti, a determinate condizioni, di sbloccare taluni fondi e risorse di alcune delle 22 persone e 4 entità listate indicate nell'Allegato alla decisione.

La **Decisione 2022/266 PESC**, che modifica la Decisione 2014/145 PESC, vieta l'importazione nell'Unione di merci originarie delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk nonché la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, assicurazioni e riassicurazioni, relativi all'importazione di merci originarie delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk.

**I divieti non si applicano alle merci originarie delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk che sono state messe a disposizione delle autorità ucraine per un esame e da quest'ultime controllate e che hanno ottenuto un certificato d'origine dal governo dell'Ucraina.**

I divieti non pregiudicano l'esecuzione, sino al 24 maggio 2022 di contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti da concludere ed eseguire entro il 24 maggio 2022.

Sono inoltre vietate:

- a) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione nelle proprietà di immobili nelle zone non controllate dal governo;
- b) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in entità nelle zone non controllate dal governo ucraino compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni e di altri titoli a carattere partecipativo;
- c) la concessione di finanziamenti a entità nelle zone non controllate dal governo di cui o per il fine documentato di finanziare tali entità;
- d) la creazione di imprese in partecipazione con entità nelle zone non controllate dal governo ucraino;
- e) la fornitura di servizi di investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a d)

Resta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022.

Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri, di beni o tecnologie, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, siano essi originari o meno di detti territori, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo nelle zone non controllate dal governo ucraino, per l'utilizzo nelle regioni zone non controllate dallo stesso governo nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia e della prospezione, esplorazione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.

La fornitura di assistenza tecnica o formazione e di altri servizi correlati ai beni e alle tecnologie nei settori indicati è vietata.

**Possono essere concesse autorizzazioni al fine di derogare a tali divieto ma solo con riferimento ad attività consolari, sanitarie, di sicurezza o di emergenza.**

Sono vietate anche le prestazioni di servizi connessi al turismo.

La **Decisione 2022/267 PESC** prevede una lista di persone ed entità che integra l'elenco riportato nell'allegato della Decisione 2014/145 PESC.

## Contatti

### Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

**Massimo Fabio**  
Partner responsabile  
Trade & Customs  
Global Indirect Tax Services  
T: +39 06 809631  
E: [mfabio@kpmg.it](mailto:mfabio@kpmg.it)

**Aurora Marrocco**  
Associate Partner  
Trade & Customs  
Global Indirect Tax Services  
T: +39 06 809631  
E: [amarrocco@kpmg.it](mailto:amarrocco@kpmg.it)

Trade & Customs Italian Update / Edizione straordinaria, 25 febbraio 2022

© 2022 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.



[kpmg.com/it](https://www.kpmg.com/it)  
[kpmg.com/it/socialmedia](https://www.kpmg.com/it/socialmedia)